

Decisione del Consiglio**del 19 dicembre 2006**

**concernente il programma specifico "Idee"
che attua il settimo programma quadro
della Comunità europea per le attività di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/972/CE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

¹ Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
² GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n. 967/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)¹ (di seguito "il programma quadro") viene attuata mediante programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e stabiliscono i mezzi ritenuti necessari.
- (2) Il programma quadro è suddiviso in quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico ("Cooperazione"), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori ("Idee"), il sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera dei singoli ricercatori ("Persone") e il sostegno alle capacità di ricerca ("Capacità"). Le attività facenti capo al programma specifico "Idee", per quanto riguarda le azioni indirette, dovrebbero essere realizzate nell'ambito del presente programma specifico.
- (3) Il presente programma specifico dovrebbe seguire un approccio del tipo "ricerca su iniziativa dei ricercatori": esso finanzia infatti progetti di "ricerca di frontiera" realizzati da ricercatori su temi di loro scelta. L'attuazione del programma deve essere improntata a criteri di flessibilità e facilità d'uso, in uno spirito di apertura nei confronti di tutte le parti interessate e tenendo conto delle pratiche scientifiche in uso.

¹ GU L 391 del 30.12.2006, pag. 19.

-
- (4) Le proposte per “ricerca di frontiera” dovrebbero essere esaminate sulla base del solo criterio della qualità scientifica (“eccellenza”), accertata per mezzo di valutazioni inter-pares; l’accento dovrà essere posto su progetti interdisciplinari e multidisciplinari a rischio elevato e di natura pionieristica, condotti sia da nuovi gruppi, comprendenti la nuova generazione di ricercatori, che da gruppi di ricerca consolidati.
- (5) Il presente programma specifico dovrebbe essere realizzato, nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, trasparenza e affidabilità, tramite un Consiglio europeo della ricerca (CER), costituito da un consiglio scientifico indipendente composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama, largamente rappresentativi di tutta la comunità scientifica europea, assistito da una specifica struttura esecutiva snella ed economicamente vantaggiosa che sarebbe istituita sotto forma di agenzia esecutiva conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari.¹
- (6) La Commissione dovrebbe essere responsabile dell’esecuzione del presente programma specifico e dovrebbe agire come garante della piena autonomia e integrità del CER e della sua efficacia operativa.

¹ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

-
- (7) Per garantire l'autonomia del CER la Commissione dovrebbe accertarsi che siano rispettate le opinioni del consiglio scientifico in materia di orientamento scientifico e di realizzazione del programma e che la specifica struttura esecutiva persegua in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità gli obiettivi e i requisiti del presente programma specifico.
 - (8) Per garantire l'integrità del CER la Commissione dovrebbe accertarsi che il presente programma specifico sia eseguito in piena conformità con gli obiettivi fissati.
 - (9) Al presente programma si dovrebbero applicare le regole, vigenti per il programma quadro, relative alla partecipazione di imprese, centri di ricerca ed università ed alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca (in appresso "regole per la partecipazione e la diffusione").
 - (10) Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri e le altre azioni comunitarie necessarie all'impegno strategico per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona. In particolare, le azioni riguardanti i Fondi strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l'innovazione, l'industria, la salute, la protezione dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i trasporti e l'ambiente.
 - (11) La realizzazione del programma quadro può comportare l'istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

- (12) Come stabilito all'articolo 170 del trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed occorre impegnarsi per rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca al fine di integrare ulteriormente la Comunità europea nella comunità mondiale dei ricercatori. Al presente programma specifico dovrebbero pertanto poter partecipare i paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso, mentre ai progetti dovrebbero poter anche partecipare soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica, sulla base del reciproco vantaggio.
- (13) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (14) Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un'esecuzione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ¹ e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future. ²

¹ GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

² GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

- (15) È opportuno adottare misure - proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee - per controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario fornito che l'efficacia dell'utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ¹, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ² e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ³.
- (16) Poiché le misure adottate ai fini dell'esecuzione della presente decisione sono essenzialmente misure di gestione esse dovrebbero essere adottate secondo la procedura di consultazione o di gestione prevista dagli articoli 3 e 4 della decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁴. D'altro canto, la ricerca che comporta l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano solleva questioni etiche specifiche, come descritto all'articolo 3 della presente decisione. Di conseguenza le misure per il finanziamento di tali progetti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

¹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

² GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

³ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- (17) La realizzazione e la gestione delle attività nell'ambito del presente programma specifico saranno regolarmente riesaminate e controllate al fine di valutarne i risultati e di adeguarne e correggerne le procedure sulla base delle esperienze. Per quanto riguarda le strutture ed i meccanismi del CER, il riesame intermedio del settimo programma quadro, fondato su un riesame indipendente rispetto ai criteri di eccellenza scientifica, di autonomia, di efficienza e di trasparenza e con la piena partecipazione del consiglio scientifico, potrebbero far emergere la necessità di ulteriori miglioramenti che richiedono modifiche adeguate.
- (18) Il programma specifico "Idee" dovrebbe disporre di una propria linea di bilancio nel bilancio generale delle Comunità europee.
- (19) L'importanza di tale programma specifico è riconosciuta, poiché esso rappresenta uno strumento prioritario per il conseguimento degli obiettivi di eccellenza, semplificazione della gestione e valore aggiunto europeo nella "ricerca di frontiera", in cui il sostegno della Comunità va ad aggiungersi agli sforzi già prodigati a livello nazionale.
- (20) Inoltre, esso risponde alle raccomandazioni formulate nella relazione del gruppo ERCEG¹ istituito dal Consiglio europeo di Copenaghen (novembre 2002), confermate da successivi Consigli (novembre 2003, 11 marzo 2004, 25-26 marzo 2004, 26 novembre 2004) ed avallate dal Parlamento europeo². Il presente programma specifico è in linea con la strategia di Lisbona e con le decisioni del Consiglio europeo di Barcellona che ha fissato l'obiettivo di portare l'impegno nella ricerca europea al 3% del PIL dell'UE.

¹ ERCEG - European Research Council Expert Group. Il gruppo ERCEG è stato istituito dal ministro danese della scienza, tecnologia e innovazione durante la presidenza danese della UE nel dicembre 2003.

² Relazione su "La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa – Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione". A6-0046/2005, 28.2.2005.

- (21) Nel realizzare il presente programma specifico, particolare attenzione dovrebbe essere dedicata all'integrazione di genere, nonché, tra l'altro, alle condizioni di lavoro, alla trasparenza delle procedure di assunzione e alle prospettive di carriera dei ricercatori assunti per progetti e programmi finanziati nell'ambito delle azioni previste dal presente programma. La raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori ed un codice di condotta per l'assunzione di ricercatori, costituisce un quadro di riferimento adeguato in questo senso, rispettandone al contempo il carattere facoltativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico "Idee" concernente le attività comunitarie nel settore della "ricerca di frontiera", in seguito denominato il "programma specifico".
2. Il programma specifico segue un approccio di "ricerca su iniziativa dei ricercatori", relativa a tutti i settori e svolta da singoli gruppi nazionali o transnazionali in concorrenza a livello europeo. Gli obiettivi specifici e le grandi linee di queste attività sono precisati nell'allegato I.

Articolo 2

Conformemente all'allegato II del programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico è pari a 7510 milioni di EUR, di cui una quota non superiore al 5% è destinata alle spese amministrative della Commissione¹.

Articolo 3

1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.
2. Nell'ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:
 - attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
 - attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie²;
 - attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

¹ Includere le spese amministrative del Consiglio europeo della ricerca.

² Le ricerche sulla cura del cancro delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

3. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può beneficiare di finanziamenti, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell'embrione umano comprende, ove opportuno, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali dell'embrione umano, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4. I settori di ricerca di cui al paragrafo 2 sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma specifico.
2. Ai fini dell'attuazione del programma specifico, la Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca (CER).

3. Il Consiglio europeo della ricerca è costituito da un consiglio scientifico indipendente assistito da una specifica struttura esecutiva, come descritto all'allegato I, e opera nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, trasparenza e affidabilità.
4. La Commissione agisce come garante della piena autonomia e integrità del Consiglio europeo della ricerca, assicura la corretta esecuzione dei compiti ad esso affidati, e trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sull'operato del CER e sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma specifico.

Articolo 5

1. Il consiglio scientifico è composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama e appropriate competenze specifiche che, garantendo la diversità dei settori di ricerca, operano a titolo personale ed in totale indipendenza.

La Commissione nomina i membri del consiglio scientifico secondo una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, con una consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio¹.

Essi sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicurerà la continuità del lavoro del consiglio scientifico.

¹ La partecipazione del consiglio scientifico non è prevista per la procedura di selezione dei suoi membri fondatori.

-
2. Il consiglio scientifico opera conformemente al mandato di cui all'allegato I.
 3. Il consiglio scientifico definisce:
 - a) la strategia globale del CER;
 - b) il programma di lavoro per l'esecuzione del programma specifico, da adottarsi conformemente all'articolo 6, paragrafo 1;
 - c) i metodi e procedure per la valutazione "inter-pares" e l'esame delle proposte, sulla cui base saranno selezionate le proposte da finanziare;
 - d) la propria opinione su tutti gli aspetti che, da un punto di vista scientifico, possono migliorare i risultati e l'impatto del programma specifico e la qualità delle ricerche effettuate.
 - e) un codice di condotta inteso, tra l'altro, ad evitare conflitti d'interessi.
 4. Il consiglio scientifico opera nell'esclusivo interesse del conseguimento degli obiettivi scientifici, tecnologici e accademici del programma specifico, conformemente ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

1. Ai fini dell'esecuzione del programma specifico, la Commissione adotta il programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche riportati nell'allegato I, il meccanismo di finanziamento, nonché il relativo calendario di esecuzione.
2. Il programma di lavoro tiene conto della situazione della scienza e della tecnologia in Europa e degli sviluppi previsti. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.
3. Il programma di lavoro specifica i criteri di valutazione delle proposte e di selezione dei progetti, nell'ambito dei meccanismi di finanziamento previsti. Nel caso di progetti individuali si applica esclusivamente il criterio dell'eccellenza. Per azioni di coordinamento e supporto si possono applicare anche altri criteri.
4. Il programma di lavoro può stabilire:
 - a) le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione;
 - b) azioni di sostegno per attività condotte da determinati soggetti giuridici.

5. La Commissione si assicura che l'esecuzione del programma specifico sia conforme ai principi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, come pure alla strategia globale di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), al programma di lavoro di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) e ai metodi e alle posizioni fissati dal consiglio scientifico e illustrati all'articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d). La Commissione si assicura che la specifica struttura esecutiva si attenga esclusivamente, rigorosamente, efficacemente e con la necessaria flessibilità ai requisiti del programma specifico.
6. Per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione si discosta dall'opinione del consiglio scientifico solo se ritiene che non siano state rispettate le disposizioni del programma specifico. In questo caso la Commissione può adottare misure, debitamente motivate, per mantenere la continuità nell'esecuzione del programma specifico e il conseguimento dei suoi obiettivi.
7. Per l'adozione del programma di lavoro di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
8. Qualora sussista una differenza sostanziale con l'opinione del consiglio scientifico, come indicato all'articolo 6, paragrafo 6, per l'adozione del programma di lavoro si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
9. Per l'adozione di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico che prevedono l'uso di embrioni umani e cellule staminali dell'embrione umano, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Articolo 7

1. Al programma specifico si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione.
2. Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento descritti nell'allegato III del programma quadro.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto dall'articolo 4, del paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

5. La Commissione riferisce periodicamente al comitato circa i progressi complessivi compiuti nell'esecuzione del programma specifico e gli trasmette informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nel quadro del programma, come indicato nell'allegato II.
6. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 9

La Commissione provvede a far eseguire il monitoraggio, la valutazione e la revisione indipendenti di cui all'articolo 7 e all'allegato I, sezione II ("Idee") del programma quadro in relazione alle attività contemplate dal programma specifico.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E PRINCIPALI INDIRIZZI DELLE ATTIVITÀ

La "ricerca di frontiera" su iniziativa dei ricercatori, nel quadro delle attività comunemente considerate come "ricerca di base", rappresenta un strumento fondamentale per conseguire benessere e progresso sociale, in quanto apre nuove opportunità di avanzamento scientifico e tecnologico e serve a produrre nuove conoscenze che porteranno a future applicazioni e mercati.

Nonostante molte realizzazioni e prestazioni di elevato livello in un gran numero di settori, l'Europa non sfrutta al meglio il suo potenziale di ricerca e le sue risorse e deve sviluppare urgentemente maggiori capacità di generare conoscenza e di convertirla in valore e crescita economici e sociali.

Obiettivi

Il programma specifico "Idee" ha l'obiettivo di potenziare il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea e di rendere l'Europa più attraente per i migliori ricercatori, europei e di paesi terzi, nonché per gli investimenti in ricerca industriale, mettendo a disposizione una struttura di finanziamento competitiva su scala europea, in aggiunta al finanziamento nazionale e non in sostituzione di esso, per la ricerca di frontiera svolta da singoli gruppi di ricercatori. La comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca costituiscono un aspetto importante del programma.

Per l'attuazione del programma, la Commissione istituirà un Consiglio europeo della ricerca (CER), composto da un consiglio scientifico indipendente e da un specifica struttura esecutiva snella ed economicamente vantaggiosa. Il CER opererà nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, trasparenza e affidabilità, sostenendo i progetti di "ricerca di frontiera" avviati su iniziativa dei ricercatori e condotti da gruppi individuali in competizione tra loro a livello europeo, in ogni settore della ricerca.

Promuovendo la "ricerca di frontiera" in tutta l'UE, il programma specifico mira a porre la ricerca europea in una posizione di leadership, in qualità di innovatore e spesso precursore nel campo scientifico e tecnologico e di innovatore nella ricerca. Esse stimoleranno inoltre lo scambio di idee, consentendo all'Europa di valorizzare meglio il proprio patrimonio di ricerca e di promuovere l'innovazione nell'evoluzione verso una società della conoscenza dinamica con benefici di lungo termine per la competitività dell'economia e del benessere europei.

Esecuzione del programma

Per l'esecuzione del presente programma specifico, la Commissione istituirà fin dall'inizio due componenti strutturali fondamentali del CER – un consiglio scientifico indipendente e un specifica struttura esecutiva.

Le spese amministrative e per il personale del CER relative al consiglio scientifico e alla struttura esecutiva specifica saranno ispirate ad una gestione snella ed economicamente vantaggiosa; le spese amministrative saranno mantenute al minimo, compatibilmente con l'obiettivo di assicurare le risorse necessarie per un'attuazione di elevata qualità, al fine di portare al massimo i finanziamenti per la ricerca di frontiera¹.

Il consiglio scientifico

Conformemente all'articolo 5, il consiglio scientifico avrà i seguenti compiti:

1. Strategia scientifica

- Definire una strategia scientifica globale per il programma, alla luce delle opportunità scientifiche e delle esigenze della scienza europea.
- Garantire, su base permanente e conformemente alla strategia scientifica, l'elaborazione del piano di lavoro e delle necessarie modifiche, inclusi appelli a presentare proposte e criteri. In più, se necessario, definire tematiche specifiche o gruppi di riferimento (ad esempio, giovani/emergenti).

¹ Per facilitare l'esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del programma stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

2. Gestione scientifica, monitoraggio e controllo di qualità dell'attuazione del programma

- Quando opportuno da un punto di vista scientifico, formulare pareri sull'attuazione e gestione degli inviti a presentare proposte, sui criteri di esame, sulle procedure per la valutazione inter-pares, compresa la selezione degli esperti, sulla cui base saranno scelte, sotto la supervisione del consiglio scientifico, le proposte da finanziare. Formulare inoltre pareri su tutti gli aspetti che possono incidere sui risultati e l'impatto del programma specifico e sulla qualità delle ricerche effettuate.
- Monitorare la qualità delle operazioni, valutare l'attuazione del programma ed i risultati ottenuti, formulare raccomandazioni su azioni future o correttive.

3. Comunicazione e diffusione delle informazioni

- Assicurare la comunicazione con la comunità scientifica e le principali parti interessate per quanto attiene alle attività e ai risultati del programma e alle decisioni del CER.
- Riferire regolarmente alla Commissione sulle sue attività.

Il consiglio scientifico avrà pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare e agirà da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico.

Il consiglio scientifico può designare in modo indipendente un segretario generale che opererà sotto la sua autorità. Il segretario generale assiste, tra l'altro, il consiglio scientifico nel garantirne l'efficace collegamento con la struttura esecutiva specifica e con la Commissione e nel monitoraggio dell'attuazione efficace della sua strategia e delle sue posizioni da parte della struttura esecutiva specifica.

La presidenza e la vicepresidenza del consiglio scientifico possono eventualmente beneficiare di un'assistenza amministrativa.

Struttura esecutiva specifica

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti dell'attuazione amministrativa e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro annuale. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di esame, valutazione inter-pares e di selezione, sulla base dei principi stabiliti dal consiglio scientifico e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni. La struttura esecutiva specifica terrà al corrente delle sue attività il consiglio scientifico.

La gestione del CER sarà assicurata da personale assunto a tal fine, inclusi funzionari delle istituzioni dell'UE, e coprirà solo le reali esigenze amministrative, onde assicurare la stabilità e la continuità necessarie ad una amministrazione efficiente.

Ruolo della Commissione

La Commissione europea agirà da garante della piena autonomia ed integrità del CER. Assicurerà che il CER operi in conformità dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e che segua rigorosamente la strategia e la metodologia di attuazione stabilite dal consiglio scientifico. In particolare, la Commissione avrà il compito di:

- Assicurare la costituzione di una specifica struttura di esecuzione, cui delegare compiti e responsabilità.
- Nominare il direttore e i quadri superiori della struttura esecutiva specifica, tenendo conto del parere del consiglio scientifico.
- Adottare il programma di lavoro e prendere posizione sulla metodologia di attuazione, quale definita dal consiglio scientifico.
- Garantire che le proposte siano accolte e i progetti finanziati esclusivamente sulla base della graduatoria stabilita dalla valutazione inter-pares; ogni modifica della graduatoria stabilita dalla valutazione inter-pares deve essere avallata dal consiglio scientifico.
- Informare regolarmente il comitato del programma sull'attuazione di quest'ultimo.
- Redigere, in collaborazione con il consiglio scientifico, una relazione annuale sull'operato del CER, e sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma specifico e sottoporla al Consiglio e al Parlamento.

Attività

Il presente programma è finalizzato a promuovere attività di "ricerca di frontiera" di livello mondiale. Il termine "ricerca di frontiera" indica una nuova concezione della ricerca fondamentale. Da un lato esso implica che la ricerca di base nella scienza e nella tecnologia riveste un'importanza fondamentale per il benessere sociale e economico e, dall'altro, che tale ricerca, quando si spinge ai limiti e oltre i limiti della comprensione comune, diventa un'avventura intrinsecamente rischiosa, penetrando in nuovi e impegnativi settori e caratterizzandosi per l'assenza di limiti disciplinari.

Il programma intende sostenere tutti i progetti individuali realizzabili in qualsiasi ambito della ricerca scientifica e tecnologica fondamentale che rientrano nel campo di applicazione della ricerca comunitaria ai sensi del presente programma quadro, comprese le scienze ingegneristiche, socio-economiche e umane. Se appropriato, potranno essere presi in considerazione specifici argomenti di ricerca o gruppi di ricercatori (ad esempio, nuova generazione di ricercatori/emergenti), tenendo conto degli obiettivi del programma e dell'esigenza di una sua attuazione efficace. Particolare importanza sarà attribuita alle aree emergenti e in rapida crescita alle frontiere della conoscenza e all'interfaccia tra le discipline.

L'approccio adottato sarà quello della "ricerca su iniziativa dei ricercatori". Ciò significa che il programma finanzierà progetti realizzati dai ricercatori su temi di loro scelta nel campo di applicazione degli appelli a presentare proposte. Le proposte saranno giudicate sulla base del solo criterio dell'eccellenza, accertata in valutazioni "inter-pares" tanto nei riguardi di nuovi gruppi di ricerca quanto in quello della nuova generazione di ricercatori e gruppi consolidati, e tributando una particolare attenzione alle proposte altamente pionieristiche e che comportano rischi scientifici considerevoli.

Il programma fornirà un sostegno a progetti svolti da singoli gruppi di ricercatori, che possono avere carattere nazionale o transnazionale. Un gruppo individuale è costituito da un singolo ricercatore principale, se del caso, e da altri soggetti, membri del gruppo.¹

Riesame

L'attuazione e la gestione delle attività saranno riesaminate e valutate costantemente per verificarne le realizzazioni e adeguare e migliorare le procedure sulla base dell'esperienza maturata. Nel quadro della valutazione intermedia di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del programma quadro si procederà anche ad un riesame indipendente delle strutture e dei meccanismi del CER, sulla base dei criteri di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e con il pieno coinvolgimento del consiglio scientifico. Questo comprenderà la procedura ed i criteri di selezione dei membri del consiglio scientifico. Il riesame verterà esplicitamente sui vantaggi e svantaggi di una struttura fondata su un'agenzia esecutiva e una struttura fondata sull'articolo 171 del trattato. Sulla base di tale riesame, le strutture e i meccanismi suddetti dovrebbero essere se del caso modificati. La Commissione garantirà che venga svolto e presentato non appena possibile al Parlamento europeo e al Consiglio tutto il necessario lavoro di preparazione, comprese eventuali proposte legislative ritenute necessarie, come richiesto dal trattato, per il passaggio alle strutture eventualmente modificate. A tal fine il programma quadro sarà adattato o completato in codecisione ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2 del trattato. La relazione sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del programma quadro che precede la valutazione intermedia, esporrà le prime conclusioni sul funzionamento del CER.

¹ In conformità delle norme in materia di partecipazione, non è esclusa la partecipazione di più di un'entità.

Aspetti etici

Nel corso dell'attuazione del programma specifico e delle relative attività di ricerca, dovranno essere rispettati i principi etici fondamentali, compresi quelli che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tra cui: tutela della dignità umana e della vita umana, protezione dei dati personali e della privacy, protezione degli animali e dell'ambiente, conformemente alla legislazione comunitaria e alle convenzioni internazionali, agli orientamenti e ai codici di condotta applicabili, come la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 ed i suoi protocolli aggiuntivi, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata dall'UNESCO, la Convenzione dell'ONU sulle armi biologiche e tossiche (BTWC), il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e le pertinenti risoluzioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Saranno tenuti in considerazione anche i pareri del gruppo consultivo europeo sulle implicazioni etiche della biotecnologia (1991-1997) e del gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

Conformemente al principio di sussidiarietà, e in considerazione dell'eterogeneità degli approcci adottati in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca dovranno rispettare la legislazione, la regolamentazione e le norme etiche vigenti nei paesi in cui si svolgeranno le attività di ricerca. In ogni caso, si applicheranno le disposizioni nazionali e nessuna ricerca vietata in un determinato Stato membro o altro paese sarà finanziata dalla Comunità per essere eseguita in tale Stato membro o altro paese.

In caso di necessità, i responsabili dei progetti di ricerca dovranno ottenere l'accordo dei pertinenti comitati etici nazionali o locali prima di avviare le loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Le proposte riguardanti temi sensibili dal punto di vista etico o per cui gli aspetti etici non siano stati adeguatamente affrontati, saranno sistematicamente oggetto di una valutazione etica da parte della Commissione. In determinati casi, detto esame etico potrà aver luogo anche nel corso del progetto.

Nessun finanziamento sarà erogato per attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

Il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato impone alla Comunità di tenere conto pienamente dei requisiti in materia di benessere degli animali nel formulare e attuare le politiche comunitarie, inclusa la ricerca. La direttiva del Consiglio 86/609/CEE, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici¹ stabilisce che: tutti gli esperimenti devono essere eseguiti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolore inutili agli animali da esperimento; va ridotto al minimo il numero di animali utilizzati; si devono utilizzare animali con il più basso sviluppo neurologico, causando il meno possibile dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. La modifica del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere previsti solo se gli scopi perseguiti si giustificano dal punto di vista etico e se le condizioni di queste attività garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della diversità biologica.

In corso di attuazione del presente programma, la Commissione seguirà regolarmente i progressi scientifici e le disposizioni nazionali e internazionali, onde tenere conto di eventuali sviluppi.

¹ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 19.9.2003, pag. 32).

ALLEGATO II

Informazioni da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6

1. Informazioni sulle azioni, che consentano il monitoraggio dell'intero iter di ciascuna proposta, riguardanti in particolare:
 - le proposte presentate;
 - i risultati della valutazione di ciascuna proposta;
 - le convenzioni di sovvenzione;
 - le azioni completate.
2. Informazioni sull'esito di ciascun bando e di ciascuna attuazione delle azioni, riguardanti in particolare:
 - i risultati di ciascun bando;
 - la conclusione di convenzioni di sovvenzione;
 - l'attuazione delle azioni, compresi dati sui pagamenti e sui risultati delle azioni.
3. Informazioni sull'attuazione del programma, comprese informazioni pertinenti relative al programma quadro ed al programma specifico.

Tali informazioni (specialmente quelle relative alle proposte, alla loro valutazione ed alle convenzioni di sovvenzione) devono essere fornite in un formato dalla struttura uniforme e consultabile elettronicamente, che sia accessibile ai sistemi d'informazione e di presentazione fondati sulle TI che consentono l'immediata analisi dei dati.
